


Civile Ord. Sez. 2 Num. 15452 Anno 2026
Presidente: FALASCHI MILENA
Relatore: PAPA PATRIZIA
Data pubblicazione: 20/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso 18800 - 2020 proposto da:

avv. R _____ e avv. Gi _____, elettivamente
domiciliati in _____ presso lo studio dell'avv. _____
ognuno rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione
degli indirizzi pec;

- ricorrenti -

contro

N^o _____ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in _____ presso
lo studio dell'avv. _____ dal quale è rappresentata e difesa
giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell'indirizzo
pec;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, resa nel giudizio n. 3912/2019 RGACC, pubblicata il 10/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/6/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, gli avvocati l e l convennero in giudizio, dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli, la Nt l s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento, in loro favore, della complessiva somma di euro 22.952,76 comprensiva di IVA e CPA e al netto della ritenuta d'acconto, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di compenso spettante per l'attività espletata in suo favore in tre diversi giudizi svoltisi dinnanzi alla stessa Corte.

1.1. La società resistette, contestando la sua legittimazione passiva rispetto ai compensi professionali pretesi per due giudizi indicati in domanda, per essere stata l'attività professionale svolta in favore della sua dante causa e i relativi debiti non compresi nell'oggetto della cessione di ramo d'azienda; eccepì, quindi, la prescrizione presuntiva rispetto ai compensi relativi al terzo giudizio.

1.2. In risposta alle eccezioni di parte convenuta, prima dell'udienza di discussione, i due avvocati ricorrenti depositarono una memoria integrativa con documentazione aggiuntiva, allo scopo di comprovare la successione della N' l s.p.a. in tutte le posizioni attive e passive della cessata N l Spa e l'interruzione del termine di prescrizione.

2. Con ordinanza del 3 marzo 2020, pubblicata il 10 marzo 2020, la Corte d'Appello di Napoli rigettò la domanda. Per quel che ancora qui rileva, ritenne inammissibile la produzione documentale aggiuntiva per dovere essere ogni difesa e istanza probatoria formulata nei soli atti introduttivi; quindi dichiarò il difetto di legittimazione passiva della

società convenuta N s.p.a. perché i crediti azionati erano relativi a contratti e posizioni debitorie della cui cessione dalla N s.p.a. non risultava prova e accolse l'eccezione di prescrizione presuntiva rispetto al terzo giudizio, in difetto di tempestiva prova dell'intervenuta interruzione.

3. Avverso quest'ordinanza gli avvocati e hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi a cui N s.p.a. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., e () hanno denunciato la violazione degli articoli 702 bis e 702 ter cod. proc. civ. per avere la Corte ritenuta sussistente una preclusione assertiva dopo l'atto introduttivo e perciò inammissibili le allegazioni in fatto svolte nella memoria aggiuntiva, seppure depositata prima della udienza di decisione e discussione.

1.2. Con il secondo motivo articolato in riferimento al numero 3, i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli stessi articoli per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva la produzione documentale offerta, sebbene prodotta prima dell'udienza di discussione.

2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.

La Corte d'appello ha rigettato la domanda riscontrando un difetto di prova perché ha ritenuto operassero presunzioni assertive e probatorie dopo il deposito dell'atto introduttivo e non ha perciò esaminato né i fatti allegati con la memoria depositata dai due ricorrenti prima dell'udienza di discussione, né i documenti prodotti nello stesso termine per contrastare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione presuntiva.

Così decidendo, non ha deciso in conformità con la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui, nel procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 bis cod. proc. civ., laddove dispone, ai commi 1 e 4, che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non prevede una preclusione istruttoria e quindi non comporta, in caso di omissione, alcuna decadenza; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter cod. proc. civ. In particolare, il principio è stato ribadito anche per il procedimento di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, per cui la legge dispone l'obbligo di attenersi alle forme del procedimento sommario, senza quindi alcuna possibilità di conversione (come disposto dall'art. 3, co. 1 del d. lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile *ratione temporis*): neppure in tale procedimento, pertanto, è dato invocare quell'esigenza di *discovery* probatoria funzionale a permettere una tempestiva valutazione del giudice che giustifichi l'introduzione in via meramente interpretativa di una preclusione processuale (Cass. Sez. 2, n. 19226 del 12/07/2024, con indicazione dei precedenti rilevanti).

La ricostruzione dell'operatività della norma in tal senso, peraltro, è conseguente alla necessità di interpretazione restrittiva delle preclusioni a carico delle parti, a sua volta dovuta alla garanzia di un rimedio effettivo, sicché non possono individuarsi decadenze e preclusioni che non siano espressamente previste dalle norme.

L'ordinanza impugnata deve essere cassata perché difforme dai principi suesposti.

3. In conseguenza, è assorbito il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., con cui i due avvocati hanno lamentato l'omesso esame della memoria

depositata in data 25/11/2019 e dei documenti ad essa allegati e del quarto e ultimo motivo con cui i ricorrenti hanno sostenuto in riferimento al n. 5 l'omesso esame delle prove prodotte rispetto alla interruzione della prescrizione presuntiva.

4. Il ricorso è perciò accolto nei primi due motivi, assorbiti i restanti e l'ordinanza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda al riesame della domanda dei due avvocati ricorrenti in applicazione dei principi indicati.

Statuendo in rinvio, la Corte d'appello regolerà anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 30 giugno 2025.

La Presidente
Milena Falaschi